

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2016/788 DELLA COMMISSIONE

dal 1° ottobre 2014

relativa all'aiuto di Stato SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) cui la Germania ha dato esecuzione riguardante le modalità di finanziamento dell'aeroporto di Francoforte-Hahn poste in essere dal 2009 al 2011

[notificata con il numero C(2014) 6850]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma ⁽¹⁾,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni ⁽²⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 17 giugno 2008, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria intenzione di avviare il procedimento in base all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato relativamente al finanziamento di Flughafen Frankfurt Hahn GmbH (di seguito «FFHG»), il gestore dell'aeroporto di Francoforte-Hahn, e alle sue relazioni finanziarie con Ryanair. Il procedimento di indagine formale è stato registrato con il numero SA.21121 (C 29/08).
- (2) Con lettera del 4 marzo 2011, Deutsche Lufthansa AG (di seguito «Lufthansa») ha presentato un complemento di informazione riguardante il procedimento di indagine formale in corso nel caso SA.21121 (C 29/08), asserendo la concessione di nuove misure di aiuto di Stato a favore di FFHG.
- (3) Con lettera del 18 marzo 2011, la Commissione ha trasmesso alle autorità tedesche la documentazione presentata da Lufthansa, invitandole a presentare un complemento di informazione sulle presunte nuove misure

⁽¹⁾ Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono divenuti rispettivamente articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo il «trattato»). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del trattato sono da intendersi, se del caso, come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE. Il trattato ha anche introdotto talune modifiche terminologiche, quali la sostituzione di «Comunità» con «Unione» e di «mercato comune» con «mercato interno». In tutta la presente decisione, viene utilizzata la terminologia del trattato.

⁽²⁾ GU C 216 del 21.7.2012, pag. 1.

